

L'ESDEBITAZIONE: PROSPETTIVE DELLA RIFORMA E ASPETTI FISCALI NEL FALLIMENTO

Adele Antonia Vasilotta

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

CAPO X Esdebitazione

Sezione I

Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata

Articolo 278. Oggetto e ambito di applicazione

1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni.

2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.

3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1.

4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti, con riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia seguita l'apertura di una procedura liquidatoria.

5. L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

 Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso.

7. Restano esclusi dall'esdebitazione:

a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;

b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

LEGGE FALLIMENTARE E SUL SOVRAINDEBITAMENTO R.d. 16 marzo 1942, n. 267 e norme collegate

Capo IX Della esdebitazione

Articolo 142. Esdebitazione

 Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:

1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

 non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

3) non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48:

4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta:

5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito:

6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello penale.

 L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.

3. Restano esclusi dall'esdebitazione:

 a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa;

b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

4. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei con-

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Articolo 279. Condizioni temporali di accesso

1. Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.

2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a due anni quando il debitore ha tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della crisi.

Articolo 280. Condizioni per l'esdebitazione

1. Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:

a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, il beneficio può essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;

b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;

d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;

LEGGE FALLIMENTARE E SUL SOVRAINDEBITAMENTO R.d. 16 marzo 1942, n. 267 e norme collegate

fronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.

Articolo 144. Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti

1. Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tale caso, l'esdebitazione opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.

Articolo 142, comma 1. Esdebitazione

1. Il fallito persona fisica è ammesso al beneficiodella liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:

abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

3) non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48:

4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione
nei dieci anni precedenti la richiesta:

nei dieci anni precedenti la richiesta; 5) non abbia distratto l'attivo o esposto passivi-

tà insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati,

HK PUS

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Articolo 281. Procedimento

- 1. Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.
- 2. Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
- 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il curatore dà atto, nei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.
- 4. Il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.
- 5. L'esdebitazione non na effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234.
- 6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.

LEGGE FALLIMENTARE E SUL SOVRAINDEBITAMENTO

R.d. 16 marzo 1942, n. 267 e norme collegate

il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello penale.

Articolo 143. Procedimento di esdebitazione

- 1. Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro
 l'anno successivo, verificate le condizioni di cui
 all'articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore
 ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei
 confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti
 concorsuali non soddisfatti integralmente. Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal
 curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata.
- Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell'articolo 26.

NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL' INSOLVENZA

ART. 278 A 283 EX LF ART. 142 A 144

<u>ELEMENTO OGGETTIVO</u>: ART. 278 COMMA 1 "<u>LIBERAZIONE DAI DEBITI COMPORTA L'INESIGIBILITA' DEL DEBITORE DEI CREDITI RIMASTI INSODDISFATTI NELL'AMBITO DI UNA PROCEDURA CONCORSUALE CHE PREVEDE LA LIQUIDAZIONE DEI BENI"</u>

ELEMENTO SOGGETTIVO: ART. 278 COMMA 3 "POSSONO ACCEDERE ALL'ESDEBITAZIONE , SECONDO LE NORME DEL PRESENTE CAPO, **TUTTI I DEBITORI DI CUI ART. 1 COMMA 1**"

ELEMENTO DI MERITEVOLEZZA: ART. 280 LETTERE DA A AD E "A) NON SIA STATO CONDANNATO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA O PER DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, O ALTRI DELITTI COMPIUTI IN CONNESSIONE CON L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA, SALVO CHE PER ESSI SIA INTERVENUTA LA RIABILITAZIONE. SE E' IN CORSO IL PROCEDIMENTO PENALE PER UNO DI TALI REATI O V'E' STATA APPLICAZIONE DI UNA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159, IL BENEFICIO PUO' ESSERE RICONOSCIUTO SOLO ALL'ESITO DEL RELATIVO PROCEDIMENTO;

- **B**) NON ABBIA DISTRATTO L'ATTIVO O ESPOSTO PASSIVITA' INSUSSISTENTI, CAGIONATO O AGGRAVATO IL DISSESTO RENDENDO GRAVEMENTE DIFFICOLTOSA LA RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO E DEL MOVIMENTO DEGLI AFFARI O FATTO RICORSO ABUSIVO AL CREDITO;
- C) NON ABBIA OSTACOLATO O RALLENTATO LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E ABBIA FORNITO AGLI ORGANI AD ESSA PREPOSTI TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI E I DOCUMENTI NECESSARI PER IL SUO BUON ANDAMENTO:
- **D**) NON ABBIA BENEFICIATO DI ALTRA ESDEBITAZIONE NEI CINQUE ANNI PRECEDENTI LA SCADENZA DEL TERMINE PER L'ESDEBITAZIONE;
- E) NON ABBIA GIA' BENEFICIATO DELL'ESDEBITAZIONE PER DUE VOLTE.

ELEMENTO TEMPORALE: ART. 279 "1. SALVO IL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 280, IL DEBITORE HA DIRITTO A CONSEGUIRE L'ESDEBITAZIONE DECORSI TRE ANNI DALL'APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE O AL MOMENTO DELLA CHIUSURA DELLA PROCEDURA, SE ANTECEDENTE. 2. IL TERMINE DI CUI AL COMMA 1 E' RIDOTTO A DUE ANNI QUANDO IL DEBITORE HA TEMPESTIVAMENTE PROPOSTO ISTANZA DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI.

ELEMENTO PROCEDURALE: ART. 281 1. IL TRIBUNALE, CONTESTUALMENTE ALLA PRONUNCIA DEL DECRETO DI CHIUSURA DELLA PROCEDURA, SENTITI GLI ORGANI DELLA STESSA E VERIFICATA LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 278, 279 E 280, DICHIARA INESIGIBILI NEI CONFRONTI DEL DEBITORE I DEBITI CONCORSUALI NON SODDISFATTI.2. ALLO STESSO MODO IL TRIBUNALE PROVVEDE, SU ISTANZA DEL DEBITORE, QUANDO SIANO DECORSI ALMENO TRE ANNI DALLA DATA IN CUI E' STATA APERTA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE. 3. AI FINI DI CUI AI COMMI 1 E 2, IL CURATORE DA' ATTO, NEI RAPPORTI RIEPILOGATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 130, DEI FATTI RILEVANTI PER LA CONCESSIONE O IL DINIEGO DEL BENEFICIO. 4. IL DECRETO DEL TRIBUNALE E' COMUNICATO AGLI ORGANI DELLA PROCEDURA, AL PUBBLICO MINISTERO, AL DEBITORE E AI CREDITORI AMMESSI AL PASSIVO NON INTEGRALMENTE SODDISFATTI, I QUALI POSSONO PROPORRE RECLAMO A NORMA DELL'ARTICOLO 124; IL TERMINE PER PROPORRE RECLAMO E' DI TRENTA GIORNI. 5. L'ESDEBITAZIONE NON HA EFFETTI SUI GIUDIZI IN CORSO E SULLE OPERAZIONI LIQUIDATORIE, ANCHE SE POSTERIORI ALLA CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DISPOSTA A NORMA DELL'ARTICOLO 234. 6. QUANDO DALL'ESITO DEI PREDETTI GIUDIZI E OPERAZIONI DERIVA UN MAGGIOR RIPARTO A FAVORE DEI CREDITORI, L'ESDEBITAZIONE HA EFFETTO SOLO PER LA PARTE DEFINITIVAMENTE NON SODDISFATTA.

Sentenza della corte di giustizia Europea 16/03/2017 nella Causa 493/15

SENTENZA IDENTI

OGGETTO DELLA DOMANDA PREGIUDIZIEVOLE ERA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 4 PARAGRAFO 3 DEL TUE E DEGLI ART. E 22 DELLA SESTA DIRETTIVA 77/388/CEE

Articolo 4 "1 . Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. 2. Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle delle professioni liberali o assimilate. Si considera in particolare attività economica un'operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità. 3 . Gli Stati membri possono considerare soggetti passivi anche chiunque effettui a titolo occasionale un'operazione relativa alle attività di cui al paragrafo 2 e in particolare una delle operazioni seguenti : a) la cessione, effettuata anteriormente alla prima occupazione, di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo attiguo;."

Articolo 2 Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto : le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale ; 2. le importazioni di beni.

Articolo 22 Obblighi nel regime interno 1. Ogni soggetto passivo deve dichiarare l'inizio, il cambiamento e la cessazione della propria attività in qualità di soggetto passivo. 2. Ogni soggetto passivo deve tenere una contabilità che sia sufficientemente particolareggiata da consentire l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ed i relativi controlli da parte dell'amministrazione fiscale. 3. a) Ogni soggetto passivo deve emettere una fattura o un documento equivalente per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che effettua per un altro soggetto passivo, e conservare copia di tutti i documenti emessi. Parimenti, ogni soggetto passivo deve rilasciare una fattura per gli acconti che gli sono corrisposti da un altro soggetto passivo prima che sia stata effettuata la cessione di beni o ultimata la prestazione di servizi. b) La fattura deve indicare distintamente il prezzo al netto dell'imposta corrispondente per ogni aliquota diversa, nonché, se del caso, l'esenzione. c) Gli Stati membri stabiliscono i criteri secondo i quali un documento può essere considerato equivalente ad una fattura4. Ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione entro un termine che dovrà essere stabilito dagli Stati membri. Tale termine non dovrà superare di due mesi la scadenza di ogni periodo fiscale. Il periodo fiscale può essere fissato dagli Stati membri in un mese, due mesi, ovvero un trimestre. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire periodi diversi, non comunque superiori ad un anno. Nella dichiarazione devono figurare tutti i dati necessari ad accertare l'importo dell'imposta esigibile e quello delle deduzioni da operarsi, compreso — eventualmente e qualora risulti necessario per fissare la base imponibile — l'importo complessivo delle operazioni relative a tale imposta e a tali deduzioni, nonché l'importo globale delle operazioni esenti. 5 . Ogni soggetto passivo deve pagare l'importo netto dell'imposta sul valore aggiunto al momento della presentazione della dichiarazione periodica. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire un'altra scadenza per il pagamento di questo importo o per la riscossione di acconti provvisori. 6. Gli Stati membri hanno la facoltà di richiedere al soggetto passivo una dichiarazione relativa a tutte le operazioni effettuate nell'anno precedente, che contenga tutti i dati di cui al paragrafo 4. Questa dichiarazione deve contenere altresì tutti gli elementi necessari per eventuali rettifiche. 7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che, conformemente all'articolo 21, punto 1, lettere a) e b), sono considerate debitrici dell'imposta in luogo di un soggetto passivo residente all'estero o che sono tenute in solido al suo pagamento, assolvano agli obblighi di dichiarazione di pagamento summenzionati. 8 . Fatte salve le disposizioni da adottare ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire altri obblighi che essi ritengano necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e ad evitare le frodi. 9 . Gli Stati membri possono dispensare i soggetti passivi: — da taluni obblighi; — da tutti gli obblighi qualora effettuino soltanto operazioni esenti; — dal pagamento dell'imposta dovuta qualora il suo importo sia insignificante

NEL PUNTO 21 SULLA QUESTIONE PREGIUDIZIEVOLE DELLA SENTENZA SI LEGGE:

RISULTA, INNANZITUTTO, CHE LA PROCEDURA DI ESDEBITAZIONE, QUALE DESCRITTA DAL GIUDICE DEL RINVIO ED ESPOSTA AI PUNTI DA 5 A 7 DELLA PRESENTE SENTENZA, MIRA A CONSENTIRE AD UNA PERSONA FISICA DICHIARATA FALLITA DI ESSERE LIBERATA DAI DEBITI NON LIQUIDATI IN ESITO ALLA PROCEDURA FALLIMENTARE CUI TALE PERSONA È STATA SOTTOPOSTA, AFFINCHÉ QUEST'ULTIMA POSSA RIPRENDERE UN'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE. CONCOMITANTE O SUCCESSIVA ALLA PROCEDURA FALLIMENTARE, L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI ESDEBITAZIONE PRESUPPONE QUINDI CHE IL PATRIMONIO DEL DEBITORE SIA STATO TOTALMENTE LIQUIDATO E CHE LA RIPARTIZIONE TRA I CREDITORI DELL'ATTIVO RISULTANTE DA TALE LIQUIDAZIONE NON ABBIA PERMESSO DI SODDISFARE L'INTEGRALITÀ DEI DEBITI. INOLTRE, SECONDO L'ARTICOLO 142, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE FALLIMENTARE, L'ESDEBITAZIONE PUÒ ESSERE CONCESSA SOLO QUALORA I CREDITORI CONCORSUALI SIANO STATI SODDISFATTI ALMENO IN PARTE.

NEL PUNTO 24 SI LEGGE:

SI EVINCE DA TALI CONSTATAZIONI CHE, ALLO STESSO MODO DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO ESAMINATA NELLA SENTENZA DEL 7 APRILE 2016, DEGANO TRASPORTI (C-546/14, EU:C:2016:206, PUNTO 28), LA PROCEDURA DI ESDEBITAZIONE DI CUI TRATTASI NEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE È ASSOGGETTATA A CONDIZIONI DI APPLICAZIONE RIGOROSE CHE OFFRONO GARANZIE PER QUANTO RIGUARDA SEGNATAMENTE LA RISCOSSIONE DEI CREDITI IVA E CHE, TENUTO CONTO DI TALI CONDIZIONI, ESSA NON COSTITUISCE UNA RINUNCIA GENERALE E INDISCRIMINATA ALLA RISCOSSIONE DELL'IVA E NON È CONTRARIA ALL'OBBLIGO DEGLI STATI MEMBRI DI GARANTIRE IL PRELIEVO INTEGRALE DELL'IVA NEL LORO TERRITORIO NONCHÉ LA RISCOSSIONE EFFETTIVA DELLE RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE (V. SENTENZA DEL 7 APRILE 2013, DEGANO TRASPORTI, C-546/14, EU:C:2016:206, PUNTO 28).

DATO ATTO DI TUTTO CIO AL PUNTO 30

ALLA LUCE DI TUTTE LE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO OCCORRE RISPONDERE ALLA QUESTIONE POSTA DICHIARANDO CHE IL DIRITTO DELL'UNIONE, IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3, TUE E GLI ARTICOLI 2 E 22 DELLA SESTA DIRETTIVA NONCHÉ LE NORME SUGLI AIUTI DI STATO, DEVE ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE NON OSTA A CHE I DEBITI IVA SIANO DICHIARATI INESIGIBILI IN APPLICAZIONE DI UNA NORMATIVA NAZIONALE, QUALE QUELLA DI CUI TRATTASI NEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE, CHE PREVEDE UNA PROCEDURA DI ESDEBITAZIONE CON CUI UN GIUDICE PUÒ, A CERTE CONDIZIONI, DICHIARARE INESIGIBILI I DEBITI DI UNA PERSONA FISICA NON LIQUIDATI IN ESITO ALLA PROCEDURA FALLIMENTARE CUI TALE PERSONA È STATA SOTTOPOSTA.

P.Q.M

IL DIRITTO DELL'UNIONE, IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3, TUE E GLI ARTICOLI 2 E 22 DELLA SESTA DIRETTIVA 77/388/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 17 MAGGIO 1977, IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA DI AFFARI – SISTEMA COMUNE DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO: BASE IMPONIBILE UNIFORME, NONCHÉ LE NORME SUGLI AIUTI DI STATO, DEVE ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE NON OSTA A CHE I DEBITI DA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SIANO DICHIARATI INESIGIBILI IN APPLICAZIONE DI UNA NORMATIVA NAZIONALE, QUALE QUELLA DI CUI TRATTASI NEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE, CHE PREVEDE UNA PROCEDURA DI ESDEBITAZIONE CON CUI UN GIUDICE PUÒ, A CERTE CONDIZIONI, DICHIARARE INESIGIBILI I DEBITI DI UNA PERSONA FISICA NON LIQUIDATI IN ESITO ALLA PROCEDURA FALLIMENTARE CUI TALE PERSONA È STATA SOTTOPOSTA.

GRAZIE E BUONA SERATA